

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 161 del 25 febbraio 2010 – Fondazioni "L'Annunziata" e "Rive Mediterranee". Modifiche statutarie. Determinazioni.

PREMESSO

- che con delibera n. 1340 del 6 agosto 2008 la Giunta Regionale della Campania promuoveva la costituzione di una Fondazione, denominata "Fondazione Rive Mediterranee", approvandone lo schema di statuto, al fine di realizzare uno strumento di servizio della Regione cui affidare il compito, tra gli altri, di sostenere la partecipazione alla vita istituzionale e pubblica delle donne nell'ambito delle più ampie azioni tese a creare occasioni di sviluppo per l'integrazione armonica tra i Paesi che si affacciano sulle rive del Mediterraneo;
- che in esecuzione della suddetta delibera, in data 4 febbraio 2009 veniva costituita a rogito del notaio Giuseppe Grasso di Napoli, rep. n. 29737/Racc. 7754, la Fondazione Rive Mediterranee;
- che con delibera n. 623 del 3 aprile 2009 la Giunta Regionale della Campania prendeva atto della avvenuta costituzione di detta Fondazione con sede legale in Napoli alla via S. Lucia 81 e dello statuto della Fondazione così come variato all'atto della costituzione medesima;
- che con delibera n. 522 del 28 marzo 2008 la Giunta regionale della Campania ha costituito la Fondazione denominata "L'Annunziata", approvandone lo schema di statuto, con lo scopo d'istituire "uno strumento di servizio della Regione Campania che ha per scopo la promozione della cultura dei valori della solidarietà e della dignità umana, per l'affermazione delle pari opportunità, dell'uguaglianza e della parità di genere, attraverso la realizzazione di azioni positive orientate a sostegno delle donne, degli immigrati e dei bambini, e lo svolgimento o il supporto di attività di studio, di ricerca, di didattica e di pubblico dibattito che favoriscano la conoscenza e la rimozione dei problemi concernenti la piena affermazione dei diritti, anche politici e sociali, che affliggono la condizione femminile, quella degli immigrati e quella dei minori";
- che in esecuzione della suddetta delibera, all'atto della costituzione della Fondazione, avvenuta in data 30 aprile 2008 a rogito del Dott. Luca Tucci, coadiutore del notaio Enrico Santangelo, rep. n. 26722 / Racc. 9283, su richiesta del Notaio sono stati apportati taluni adattamenti tecnici allo schema di statuto approvato, di cui la Giunta regionale della Campania ha preso atto con delibera n. 1203 del 18/7/2008;
- che con D.G.R. del 30.01.2009, n. 115 venivano approvate modifiche statutarie della Fondazione L'Annunziata;

PREMESSO

- che le due fondazioni da statuto sviluppano entrambe azioni tese ad attuare le politiche regionali in materia di promozione delle pari opportunità di genere e per la realizzazione di azioni positive tese all'integrazione tra culture e persone interessate dai processi di immigrazione;
- che per entrambe le Fondazioni lo statuto prevede che socio fondatore è la Regione Campania, che non sono ammessi altri soci fondatori e che le decisioni sugli atti fondamentali, sulla nomina e la revoca degli organi di governo e sul controllo delle attività, sono esercitate dall'unico socio fondatore attraverso il Consiglio di indirizzo;
- che per entrambe le Fondazioni l'organizzazione interna e i rapporti con il socio fondatore sono configurati nel rispetto delle regole sull' "in house providing", che consentono l'affidamento diretto di attività, progetti e incarichi da parte dell'unico socio pubblico;

CONSIDERATO

- che, superata la loro fase costitutiva e organizzativa, l'azione posta in essere dalle due Fondazioni ha contribuito in modo significativo alla elaborazione delle politiche regionali sui temi oggetto dei reciproci scopi statutari e la loro progettualità è stata apprezzata e recepita dalla Giunta regionale che ha già affidato ad entrambe le Fondazioni la realizzazione di specifici progetti e sono in corso l'esame di ulteriori iniziative proposte dai medesimi organismi;
- che il lavoro fino ad ora posto in essere dai due organismi ha svelato possibili sovrapposizioni tematiche che dimostrano che l'unificazione delle competenze sino ad ora maturate dalle due

strutture consentirebbe sinergie preziose ed efficaci per la realizzazione di azioni più complesse in grado di soddisfare appieno gli obiettivi che la Giunta regionale ha affidato alle due Fondazioni;

- che l'unificazione delle competenze potrebbe realizzarsi attraverso l'accorpamento, in un'unica struttura, delle due Fondazioni, il che consentirebbe il contenimento dei costi fissi attraverso la riduzione degli organismi di governo degli attuali due enti e la semplificazione degli elementi organizzativi interni;
- che l'accorpamento delle due Fondazioni sarebbe coerente con le norme delle leggi finanziarie dello Stato e della Regione che negli ultimi anni hanno costantemente ribadito, nell'ambito degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, la necessità di procedere ad una riduzione degli enti, delle società partecipate e degli altri organismi attraverso cui si realizzano con autonoma organizzazione giuridica rispetto agli enti che se ne servono le politiche pubbliche;
- che infatti l'art.1, comma 729 della Legge n. 296 del 2006, l'art.3, commi 27 e ss. della Legge n. 244 del 2007, l'art.61, comma 16, del D.L. n. 112 del 2008, l'art.1, comma 3, della L.R. n. 24 del 2005, l'art.2, e l'art.31, comma 23, della Legge regionale n. 1 del 2007, vanno nella direzione esposta al punto precedente;
- che a tal fine è stata anche approvata la D.G.R. del 31 ottobre 2006 n. 1767 con la quale si è realizzato un riordino delle partecipazioni societarie;
- che pertanto l'accorpamento delle due Fondazioni appare uno strumento efficace allo scopo di rafforzare la strumentazione organizzativa necessaria a realizzare gli obiettivi cui le attuali due Fondazioni sono preposte e, al contempo, un mezzo di contenimento della spesa regionale attuativo delle norme legislative che indicano la necessità di procedere alla riduzione degli organismi strumentali o partecipati della Regione;
- che la Fondazione L'Annunziata rispetto alla Fondazione Rive Mediterranee è in una fase di maggiore avviamento considerato che ha una maggiore consistenza di attività già affidate e che è stato possibile, per la Regione, già destinarle una sede e alcuni uffici;
- che a tal fine alla Fondazione è stata affidata un'azione di assistenza e accompagnamento ai soggetti beneficiari/destinatari degli interventi previsti dal decreto dirigenziale n.378/2009 e da quanto programmato dalla DGR 2067/2008 attraverso un Piano esecutivo biennale;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che per le ragioni esposte si rende opportuno unificare le due Fondazioni, affinché ne residui solo una e l'altra sia sciolta;
- che tale risultato può essere conseguito attraverso la modifica di statuto della Fondazione L'Annunziata, che ne adegui l'oggetto e gli altri aspetti necessari per fare in modo che questa Fondazione possa svolgere, in luogo della Fondazione Rive Mediterranee, e senza soluzione di continuità alcuna, le attività che quest'ultima Fondazione sta già realizzando e possa altresì, senza interruzioni, continuare a coltivare le progettualità già realizzate e quelle in itinere, succedendole, dunque, in tutti i rapporti attivi e passivi e in tutti i procedimenti amministrativi e in ogni altro rapporto, anche di carattere economico e finanziario, con la Regione Campania e con i terzi coinvolti nelle attività già affidate alla Fondazione Rive Mediterranee;
- che la Fondazione Rive Mediterranee è dotata di un patrimonio di € 55.000, quale dotazione iniziale, e di una sovvenzione regionale di € 500.000, giusta DGRC n. 658 del 3 aprile 2009, cui è seguito il decreto n. 48 del 15 maggio 2009 del coordinatore dell'AGC 18, che ha finanziato alcuni programmi diretti all'attuazione dei suoi scopi statutari, programmi attualmente in corso; alla medesima Fondazione, inoltre, la Giunta regionale, con DGRC n. 1864 del 18 dicembre 2009, ha affidato il compito di realizzare un progetto che prevede la realizzazione di un'iniziativa pilota e a tal fine ha stanziato la somma di €300.000,00, mandando alle AA.GG.CC. nn. 08, 11 e 17 il compito di predisporre gli atti amministrativi e contabili esecutivi, entro l'importo massimo di €100.000,00 per ciascuna area e in relazione alle attività del progetto rientranti nelle rispettive competenze amministrative; infine con delibera n. 35 del 28 gennaio 2010 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione delle politiche regionali nel bacino del Mediterraneo – programma strategico per gli interventi di cooperazione interregionale della regione Campania con priorità per i paesi UE dell'area mediterranea, ai sensi dell'Obiettivo operativo 7.2 “Campania Regione aperta”, Obiettivo specifico 7.b “Cooperazione Interregionale”, Asse 7 POR Campania

FESR 2007-2013, e al punto 7 del documento approvato dalla Giunta è compresa la “proposta di progetto per la realizzazione delle attività di un centro di ricerca e studi sulle culture mediterranee, la cui attuazione è stata demandata alla Fondazione Rive Mediterranee;

- che ai fini dell'accorpamento è necessario che la Fondazione Rive Mediterranee doti la Fondazione L'Annunziata delle sue attività e del suo patrimonio iniziale, ciò con effetto dal **10** marzo 2010, visti i tempi necessari all'ultimazione degli atti che consentono l'attuazione dell'accorpamento;
- che, una volta effettuata la dotazione di cui si è detto, **quale anticipata devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 18 dello statuto**, la Fondazione Rive Mediterranee potrà essere sciolta da parte dell'unico socio fondatore, Regione Campania, e posta così in liquidazione;
- che a tal fine è necessario modificare lo statuto della Fondazione Rive Mediterranee, nel senso di chiarire che la nomina dei liquidatori della Fondazione è di competenza del Presidente della Giunta regionale della Campania;
- che, in sede di messa in liquidazione, in considerazione della data di trasferimento del patrimonio alla Fondazione L'Annunziata, è necessario conservare nella disponibilità diretta della Fondazione Rive Mediterranee le risorse sufficienti a fare fronte alle esigenze di gestione fino al **10** marzo 2010, nonché alle eventuali spese di liquidazione;
- che in data 24 febbraio 2010 il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Rive Mediterranee ha approvato la modifica dell'articolo 18 dello statuto, prevedendo che la nomina dei liquidatori, in caso di scioglimento della Fondazione, sia effettuata dal Presidente della Giunta regionale della Campania;
- che il Consiglio di indirizzo della Fondazione L'Annunziata ha approvato la modifica dell'articolo 3 dello statuto, prevedendo il cambio del nome della Fondazione da L'Annunziata in “L'Annunziata – Mediterraneo”, l'ampliamento dell'oggetto e degli scopi fondativi, includendovi gli scopi e l'oggetto previsti dallo statuto della Fondazione Rive Mediterranee, nonché gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 adeguando l'organizzazione interna della Fondazione e la disciplina dei rapporti con l'unico socio fondatore all'obiettivo di succedere alla Fondazione Rive Mediterranee per effetto dell'accorpamento di cui si è detto;
- che il Coordinatore dell'Area 01 con nota n. 0171485 del 25.2.2010 chiedeva all'Avvocatura regionale di voler esprimere il proprio parere in merito al nuovo statuto della Fondazione;
- che con nota di prot. n. 0172836 del 25.2.2010 il settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale esprimeva il proprio parere favorevole in merito;

RITENUTO

- di dover approvare il nuovo statuto della Fondazione denominata “L'Annunziata – Mediterraneo”, che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dover approvare la modifica dell'articolo 18 dello statuto della Fondazione Rive Mediterranee;

VISTO

- l'art.51, comma 1, lettera e), dello Statuto, il quale stabilisce che la Giunta Regionale sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l'art.1, comma 729 della Legge n. 296 del 2006, l'art.3, commi 27 e ss. della Legge n. 244 del 2007, l'art.61, comma 16, del D.L. n. 112 del 2008, l'art.1, comma 3, della L.R. n. 24 del 2005, l'art.2, e l'art.31, comma 23, della Legge regionale n. 1 del 2007;
- la delibera di G.R. n. 1340 del 6 agosto 2008;
- la delibera di G.R. n. 522 del 28 marzo 2008;
- le delibere di G.R. nn. 658 del 3 aprile 2009, n. 1864 del 18 dicembre 2009, e n. 35 del 28 gennaio 2010, e relativi allegati;

Propone e la Giunta in conformità ed a voto unanime

DELIBERA

- di approvare le modifiche dello statuto della Fondazione L'Annunziata, deliberate dal Consiglio di indirizzo della Fondazione in data 24 febbraio 2010, per effetto delle quali la Fondazione medesima assume la denominazione di "Fondazione L'Annunziata – Mediterraneo", e di dare atto che lo statuto della Fondazione, a seguito delle modifiche approvate, è quello allegato alla presente deliberazione;
- di approvare la modifica dell'articolo 18 dello statuto della Fondazione Rive Mediterranee, deliberata dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 24 febbraio 2010;
- di deliberare lo scioglimento della Fondazione Rive Mediterranee nei termini precisati in premessa, delegando il Coordinatore dell'AGC 01 alla sottoscrizione dell'atto di scioglimento;
- di autorizzare i competenti organi della Fondazione Rive Mediterranee a dotare, **a titolo di anticipata devoluzione ai sensi dell'articolo 18 dello statuto**, la Fondazione L'Annunziata – Mediterraneo del patrimonio iniziale della Fondazione Rive Mediterranee e delle somme di cui quest'ultima Fondazione risulta già destinataria per effetto delle DGRC nn. 658/09, 1864/09 e 35/2010, ad eccezione di quelle sole porzioni di tali somme che in base alle evidenze contabili della Fondazione medesima, alla data di scioglimento della stessa, risultassero necessarie per fare fronte alle operazioni di liquidazione, e ad eccezione di quella porzione del suo patrimonio iniziale, comunque non superiore a €30.000, necessaria a sostenere i costi del procedimento di liquidazione;
- di autorizzare i competenti organi della Fondazione L'Annunziata – Mediterraneo e della Fondazione Rive Mediterranee alla sottoscrizione di tutti gli ulteriori atti negoziali idonei a far succedere la prima nei rapporti attivi e passivi intrattenuti dalla seconda con il socio fondatore Regione Campania e con i terzi, nelle autorizzazioni, licenze, permessi e in tutto quant'altro risultasse utile alla continuazione, senza soluzione di continuità, da parte della Fondazione L'Annunziata-Mediterraneo delle attività e della progettualità in essere della Fondazione Rive Mediterranee già prima del suo scioglimento e messa in liquidazione;
- di ordinare a tutti gli uffici della Giunta regionale di modificare nell'immediatezza l'intestazione in favore della Fondazione L'Annunziata – Mediterraneo di qualunque atto o procedimento in itinere in cui è parte o titolare la Fondazione Rive Mediterranee, compresi gli atti esecutivi, attuativi o comunque connessi alle DGRC nn. 658/09, 1864/09 e 35/2010;
- di trasmettere copia del presente atto a tutte le AA.GG.CC. per l'esecuzione di quanto di competenza di ciascuna, al settore 14 per la vigilanza sulla corretta attuazione di quanto deliberato al punto precedente e per la notifica alle dette Fondazioni e al settore 05 dell'Area 01 per i provvedimenti di competenza; al Settore Stampa documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per i provvedimenti consequenziali di competenza.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7968 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"L'ANNUNZIATA - MEDITERRANEO"

Articolo 1

Costituzione

1. Per volontà della Regione Campania è istituita la Fondazione "L'ANNUNZIATA - MEDITERRANEO".

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.
2. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Campania.
3. Possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Oggetto e Scopo

1. La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione Campania, ed ha per scopo la promozione della cultura dei valori della solidarietà e della dignità umana, per l'affermazione delle pari opportunità, dell'uguaglianza e della parità di genere, attraverso la realizzazione di azioni positive orientate a sostegno delle donne, degli immigrati e

dei bambini, e lo svolgimento o il supporto di attività di studio, di ricerca, di didattica e di pubblico dibattito che favoriscano la conoscenza e la rimozione dei problemi concernenti la piena affermazione dei diritti, anche politici e sociali, che affliggono la condizione femminile, quella degli immigrati e quella dei minori.

2. A tale scopo la Fondazione:

- a) promuove iniziative, studi e ricerche di interesse scientifico, culturale o sociale sulle pari opportunità, in ogni loro possibile declinazione;
- b) promuove la ricerca e la cultura nei campi di interesse della Fondazione anche attraverso lo studio, la progettazione e la gestione di progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
- c) istituisce e assegna premi e borse di studio;
- d) è strumento per la realizzazione delle politiche sociali della Regione Campania e per il supporto alle attività regionali;
- e) promuove, realizza o gestisce strutture, servizi e iniziative per conto della Regione Campania, che abbiano come scopo il sostegno alle donne, ai minori o agli immigrati nell'affermazione dei loro diritti o nella rimozione di situazioni di svantaggio;
- f) sostiene e promuove in ogni modo l'affermazione dell'imprenditoria femminile, anche attraverso attività di formazione e di incubazione di

nuove imprese;

g) assume la gestione di servizi culturali e per il tempo libero, nonché in generale di servizi pubblici nei campi di interesse e di attività della Fondazione;

h) promuove, progetta e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale e specialistica per le categorie indicate al comma 1;

i) sostiene la formazione e l'accesso delle donne e degli immigrati alle professioni e ai mestieri;

j) progetta, organizza e svolge attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro;

k) favorisce e realizza azioni volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

l) promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito internazionale sui temi di interesse della Fondazione, con particolare attenzione alle collaborazioni in campo scientifico e culturali e in campo sociale fra l'Europa e i Paesi dell'area mediterranea;

m) promuove e gestisce progetti ed iniziative per la cooperazione internazionale per la realizzazione degli scopi della Fondazione, con particolare riferimento ai processi di integrazione europea e di cooperazione nell'area mediterranea;

3. La Fondazione, altresì, sempre con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione Campania, ed ha lo scopo di stimolare e sostenere un processo di integrazione armonica dei Paesi delle due rive del Mediterraneo, di stimolare e facilitare la creazione nei Paesi della riva Sud del Mediterraneo di occasioni di sviluppo economico rispettose dell'ambiente oltre che della storia di ciascun Paese, di stimolare la partecipazione alla vita istituzionale e pubblica delle donne, di contribuire a rendere Napoli e la Regione Campania punti di riferimento decisivi nei processi di integrazione.

4. A tale scopo la Fondazione:

a) promuove progetti di ricerca e di studio di interesse scientifico e culturale, progetti di cooperazione decentrata, iniziative di carattere economico, sociale e culturale, con attenzione prioritaria ai temi dell'integrazione, nel rispetto delle diversità culturali, dei Paesi del Mediterraneo ed eventuali corsi di formazione a completamento delle suddette attività;

b) cura la redazione, la pubblicazione e la diffusione della Rivista "Filo di perle", quale luogo di confronto e di approfondimento sui temi di interesse prioritario della Fondazione;

c) promuove, in Italia ed all'estero, seminari di approfondimento, convegni ed incontri di livello regionale, nazionale e internazionale,

curando la redazione, la pubblicazione e la diffusione dei relativi atti, di monografie e materiale informativo;

d) istituisce e assegna premi e borse di studio;

e) è strumento per la realizzazione delle politiche di prossimità e di cooperazione decentrata con i Paesi del Mediterraneo della Regione Campania e per il supporto alle attività regionali;

f) promuove e svolge un'attività di ricerca scientifico tecnologica applicata nel settore delle produzioni vegetali, animali ed agroalimentari nel bacino del mediterraneo, nonché la gestione di aziende sperimentali;

g) promuove e facilita l'incontro delle donne che a vario titolo e nei diversi Paesi ricoprono cariche istituzionali oltre che rappresentanti di significative esperienze culturali ed associative.

5. Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione potrà ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea, e dunque, in particolare, in quanto l'attività, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima, sulle modalità operative della stessa, secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria per gli organismi "in

house". In tali fattispecie, l'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, e svolgerà la propria attività a beneficio della Regione Campania, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse, e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

6. La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quella istituzionale, in particolare di tipo scientifico, culturale e sociale comunque conseguente ed aderente ai propri scopi.

Articolo 4

Patrimonio netto

1. Il Patrimonio netto è articolato in 'patrimonio vincolato' e 'capitale di funzionamento'.

2. Il 'patrimonio vincolato' della Fondazione è costituito:

a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dal socio fondatore, Regione Campania, mediante atti di dotazione alla Fondazione;

b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge;

3. Il capitale di funzionamento è costituito da:

- a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- d) eventuali avanzi di gestione.

4. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento, durante la vita della Fondazione.

Articolo 5

Socio Fondatore

1. Socio Fondatore è la Regione Campania, cui competono l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge ai soci della Fondazione.
2. Non sono ammessi altri Soci Fondatori.

Articolo 6

Diritti e poteri del Fondatore.

I rapporti tra il Fondatore unico Regione Campania e la Fondazione si

conformano a quanto stabilito, in via prioritaria, dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sugli organismi degli Enti Pubblici Territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva la Regione Campania esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando dell'Ente. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della fondazione può essere legittimamente assunta solo previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo che l'abbia autorizzata e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Indirizzo, inoltre, può indicare alla Fondazione il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della stessa. Per quanto concerne gli atti di gestione, la Fondazione è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dal Consiglio di Indirizzo, se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

Sul piano dei controlli, la Regione Campania, attraverso le sue strutture amministrative competenti, può richiedere agli organi della Fondazione l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della stessa, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del Fondatore. Una indicazione

degli atti da ritenersi fondamentali, gestionali e delle modalità operative delle forme di controllo potrà essere specificata nell'ambito dei contratti o convenzioni di servizio a stipularsi per ciascun affidamento diretto.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, così come ogni qual volta ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Regione Campania, il Consiglio di Indirizzo può deliberare la revoca degli amministratori della Fondazione. Gli amministratori così revocati si devono astenere dal compiere qualunque atto inerente la carica ad eccezione di quelli indifferibili per legge.

Articolo 7

Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Indirizzo
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale.

Articolo 8

Consiglio di Indirizzo.

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal socio Fondatore Regione

Campania.

L'organizzazione, il funzionamento, e i poteri del Consiglio di Indirizzo si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto degli organismi strumentali degli Enti Pubblici che possono, per conto di questo svolgere attività "in house".

2. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto.

3. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per definire l'attività di indirizzo della Fondazione e delineare la programmazione annuale delle attività, nonchè esaminare e verificare il bilancio consuntivo della Fondazione, nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dalle leggi regionali.

4. Il Consiglio di Indirizzo viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione.

5. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata, fax e posta elettronica certificata inviata almeno quindici giorni solari prima della riunione. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. In mancanza di tale formalità il Consiglio si reputa regolarmente riunito quando è presente e rappresentato l'unico Fondatore Regione Campania.

6. Al Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, se nominato.

7. I verbali del Consiglio di Indirizzo sono redatti in apposito libro da persona designata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Al Consiglio di Indirizzo spettano i seguenti poteri:

- 1) definizione del programma annuale e/o pluriennale di indirizzo;
- 2) approvazione del programma annuale e/o pluriennale delle attività;
- 3) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi elaborati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dalle leggi regionali;
- 4) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- 5) nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determinando all'atto della nomina la durata dell'incarico ed il relativo trattamento economico;
- 6) istituzione di uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
- 7) autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre degli immobili e degli altri cespiti della Fondazione;
- 8) determinare il compenso del Presidente della Fondazione e dei

componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Le deliberazioni che avranno ad oggetto lo statuto della Fondazione non saranno valide se non approvate anche dalla Giunta Regionale della Campania.

Articolo 10

Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è una donna, è designato dal Presidente della Regione Campania tra coloro che si siano particolarmente distinti nei settori di interesse della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo; dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del buon andamento della Fondazione.

4. Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Indirizzo o al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.

5. Il Presidente inoltra al Presidente della Regione Campania un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che

si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e degli eventi previsti nel successivo semestre.

6. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Articolo 11

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, designati dal Presidente della Giunta della Regione Campania tra i soggetti forniti di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali, che con la loro attività ed impegno si siano distinti nei campi di interesse della Fondazione e sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4. Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta della Regione Campania provvede a designare un nuovo componente che verrà nominato dal Consiglio di Indirizzo. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvede a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, al Presidente della Regione

Campania. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei cinque anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati.

5. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e il Presidente della Giunta della Regione Campania provvederà, nei successivi quindici giorni, alla designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione che verrà nominato dal Consiglio di Indirizzo.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per redigere il bilancio consuntivo della Fondazione da proporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

7. In caso di necessità il Bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

8. Il Consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

1) attuazione degli indirizzi annuali e pluriennali definiti dal

Consiglio di Indirizzo;

2) elaborazione dei programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

3) predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi;

4) proposta al Consiglio di Indirizzo della nomina e revoca del Direttore Generale, del suo trattamento economico e della durata dell'incarico;

5) disposizione degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del contributo di un Comitato scientifico composto di esperti scelti tra persone di comprovata esperienza e professionalità nei campi di interesse della Fondazione, che prestano la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 13

Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due

consiglieri in carica.

4. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione, se nominato, o - in assenza di questo - da persona designata dal Consiglio stesso.

6. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono raccolti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione; il Presidente della Regione Campania può in ogni momento richiedere copia dei verbali.

7. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i componenti dell'organo. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel

luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 14

Direttore Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Direttore Generale della Fondazione nei modi fissati dagli articoli precedenti.

2. Il Direttore Generale:

- a) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e i provvedimenti del Presidente della Fondazione, garantendo l'organicità e la funzionalità della struttura organizzativa;
- b) adotta gli atti organizzativi interni della Fondazione ed è responsabile della gestione del personale che opera presso la Fondazione;
- c) esercita tutti i poteri che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, potendo disporre, sulla base di specifica delibera del Consiglio stesso che fissa anche il limite massimo del valore economico di ogni singola operazione, del potere di spesa per l'acquisto dei beni, servizi e forniture indispensabili per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- d) è responsabile della corretta applicazione delle norme concernenti le procedure di spesa applicabili alla Fondazione;

e) collabora con il Presidente ogni volta che gli sia richiesto ed è tenuto a rendere al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Fondazione tutte le informazioni che siano da loro richieste.

3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.

Articolo 15

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi che sono nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei revisori Contabili dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

4. Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.

5. I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.

Articolo 16

Durata della Fondazione

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 17

Devoluzione del Patrimonio - Nomina dell'organo di liquidazione

1. In caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione, sono devoluti a fini di pubblica utilità alla Regione Campania, che provvederà ai sensi dell'art. 31 comma 1 del codice civile.
2. In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale della Campania provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7967 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"RIVE MEDITERRANEE"

Articolo 1

Costituzione

1. Per volontà della Regione Campania è istituita la Fondazione "Rive Mediterranee".

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.
2. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Campania.
3. Possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Principi ispiratori

Il Mediterraneo, che tanta parte ha avuto nella storia e nella cultura dell'Occidente, non è un concetto astratto né coincide con una sola realtà. Mille sono, infatti, i punti di vista che su questo luogo si sono confrontati e che lo hanno connotato come un luogo cangiante, sintesi di molte esperienze e di tante rappresentazioni.

La molteplicità dei "mediterranei" non ha impedito, anzi ha favorito,

la formazione e la diffusione di un concetto unico. Chiunque evochi la parola Mediterraneo sa di evocare costumi e idee che hanno un comune denominatore, un filo che li unisce e che è dato proprio dal mare.

L'opera che meglio dà conto di questa che è insieme molteplice e unitaria realtà, oltre che dell'anelito all'ampliamento della conoscenza, è certamente l'Odissea. Le isole che Ulisse tocca nel suo ritorno a casa sono tutte differenti tra loro, abitate da uomini e donne diversi ma tutte connotate da qualcosa di comune.

Protagoniste decisive della storia del Mediterraneo sono state, sono e saranno le donne. Anche se in una evoluzione eterogenea nella diverse culture, anche se non sempre evidenti e forti. Paradossalmente la loro esclusione, più o meno generalizzata, dalla scena pubblica (esclusione immotivata e ingiusta) ne ha preservato caratteristiche e peculiarità che oggi possono essere un punto di partenza per ridefinire regole di convivenza capaci di restituire al Mediterraneo un ruolo centrale nello sviluppo dell'Occidente.

La Fondazione parte da queste premesse e dall'individuazione di un soggetto non unico ma indispensabile, quali sono appunto le donne, e dalla molteplicità dei "mediterranei" e intende focalizzare la propria attenzione sui grandi temi della convergenza tra le diverse culture mediterranee; dell'integrazione tra i popoli del Mediterraneo nel rispetto delle differenze culturali; della scuola e della formazione

per facilitare l'accesso delle donne al lavoro; della maternità e dei percorsi di nascita sia per la loro importanza nella storia dei popoli che per gli aspetti socio-sanitari; delle città come luogo di modernità e di attrazione ma anche di degrado nelle loro periferie.

Articolo 4

Oggetto e Scopo

1. La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione Campania, ed ha lo scopo di stimolare e sostenere un processo di integrazione armonica dei Paesi delle due rive del Mediterraneo, stimolare e facilitare la creazione nei Paesi della riva Sud del Mediterraneo occasioni di sviluppo economico rispettose dell'ambiente oltre che della storia di ciascun Paese, stimolare la partecipazione alla vita istituzionale e pubblica delle donne, contribuire a rendere Napoli e la Regione Campania punti di riferimento decisivi nei processi di integrazione.

2. A tale scopo la Fondazione:

a) promuove progetti di ricerca e di studio di interesse scientifico e culturale, progetti di cooperazione decentrata, iniziative di carattere economico, sociale e culturale, con attenzione prioritaria ai temi dell'integrazione, nel rispetto delle diversità culturali, dei Paesi del Mediterraneo ed eventuali corsi di formazione a completamento delle suddette attività;

- b) cura la redazione, la pubblicazione e la diffusione della Rivista "Filo di perle", quale luogo di confronto e di approfondimento sui temi di interesse prioritario della Fondazione;
- c) promuove, in Italia ed all'estero, seminari di approfondimento, convegni ed incontri di livello regionale, nazionale e internazionale, curando la redazione, la pubblicazione e la diffusione dei relativi atti, di monografie e materiale informativo;
- d) istituisce e assegna premi e borse di studio;
- e) è strumento per la realizzazione delle politiche di prossimità e di cooperazione decentrata con i Paesi del Mediterraneo della Regione Campania e per il supporto alle attività regionali;
- f) promuove e svolge un'attività di ricerca scientifico tecnologica applicata nel settore delle produzioni vegetali, animali ed agroalimentari nel bacino del mediterraneo, nonché la gestione di aziende sperimentali;
- g) promuove e facilita l'incontro delle donne che a vario titolo e nei diversi Paesi ricoprono cariche istituzionali oltre che rappresentanti di significative esperienze culturali ed associative.

3. Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione potrà ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla

base della normativa nazionale e dell'Unione Europea, e dunque, in particolare, in quanto l'attività, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima, sulle modalità operative della stessa, secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria per gli organismi "in house". In tali fattispecie, l'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, e svolgerà la propria attività a beneficio della Regione Campania, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse, e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia;

4. La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quella istituzionale, in particolare di tipo scientifico, culturale e sociale comunque conseguente ed aderente ai propri scopi.

Articolo 5

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria della Fondazione è costituita:

- a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dal socio fondatore, Regione Campania, mediante atti di dotazione alla Fondazione;
- b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni

altra forma di liberalità;

c) da eventuali avanzi di gestione.

2. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione.

Articolo 6

Socio Fondatore

1. Socio Fondatore è la Regione Campania, cui competono l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge.

2. Non sono ammessi altri Soci Fondatori.

3. Il Presidente della Regione Campania nomina un Presidente Onorario della Fondazione, di norma nella persona dell'Assessore con delega alle politiche del Mediterraneo.

4. Il Presidente Onorario della Fondazione cura i rapporti con gli altri Enti ed Istituzioni pubbliche in Italia e all'estero, con esclusione di atti di gestione e di rappresentanza legale dell'ente.

Articolo 7

Diritti e poteri del Fondatore.

I rapporti tra il Fondatore unico Regione Campania e la Fondazione si conformano a quanto stabilito, in via prioritaria, dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sugli organismi degli Enti Pubblici Territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e

affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva la Regione Campania esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando dell'Ente. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della fondazione può essere legittimamente assunta solo previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo che l'abbia autorizzata e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Indirizzo, inoltre, può indicare alla Fondazione il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della stessa. Per quanto concerne gli atti di gestione, la Fondazione è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dal Consiglio di Indirizzo, se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

Sul piano dei controlli, la Regione Campania, attraverso le sue strutture amministrative competenti, può richiedere agli organi della Fondazione l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della stessa, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del Fondatore. Una indicazione degli atti da ritenersi fondamentali, gestionali e delle modalità operative delle forme di controllo potrà essere specificata nell'ambito dei contratti o convenzioni di servizio a stipularsi per ciascun

affidamento diretto.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, così come ogni qual volta ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Regione Campania, il Consiglio di Indirizzo può deliberare la revoca degli amministratori della Fondazione. Gli amministratori così revocati si devono astenere dal compiere qualunque atto inerente la carica ad eccezione di quelli indifferibili per legge.

Articolo 8

Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Indirizzo
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale.

Articolo 9

Consiglio di Indirizzo.

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal socio Fondatore Regione Campania.

L'organizzazione, il funzionamento, e i poteri del Consiglio di Indirizzo si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del

diritto interno sull'assetto degli organismi strumentali degli Enti Pubblici che possono, per conto di questo svolgere attività "in house".

2. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente onorario della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto.

3. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per definire l'attività di indirizzo della Fondazione e delineare la programmazione annuale delle attività, nonchè esaminare e verificare il bilancio consuntivo della Fondazione, nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dalle leggi regionali.

4. Il Consiglio di Indirizzo viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente onorario della Fondazione.

5. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata, fax e posta elettronica certificata inviata almeno quindici giorni solari prima della riunione. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. In mancanza di tale formalità il Consiglio si reputa regolarmente riunito quando è presente e rappresentato l'unico Fondatore Regione Campania.

6. Al Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, se nominato.

7. I verbali del Consiglio di Indirizzo sono redatti in apposito libro da persona designata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 10

Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Al Consiglio di Indirizzo spettano i seguenti poteri:

- 1) definizione del programma annuale e/o pluriennale di indirizzo;
- 2) approvazione del programma annuale e/o pluriennale delle attività;
- 3) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi elaborati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dalle leggi regionali;
- 4) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- 5) nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determinando all'atto della nomina la durata dell'incarico ed il relativo trattamento economico;
- 6) istituzione di uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
- 7) autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre degli immobili e degli altri cespiti della Fondazione.

2. Le deliberazioni che avranno ad oggetto lo statuto della Fondazione non saranno valide se non approvate anche dalla Giunta Regionale della Campania.

Articolo 11

Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Regione Campania, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del buon andamento della Fondazione.
4. Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Indirizzo o al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.
5. Il Presidente inoltra al Presidente della Regione Campania un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e degli eventi previsti nel successivo semestre.
6. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Articolo 12

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri quattro membri, nominati dal Presidente della

Regione Campania, in possesso di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali, che con la loro attività ed impegno si siano distinti nei campi di interesse della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4. Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione Campania provvede a nominare un nuovo componente. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvede a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, al Presidente della Regione Campania. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei cinque anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati.

5. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e il Presidente della Regione Campania provvederà, nei successivi quindici giorni, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione.

7. In caso di necessità il Bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

8. Il Consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

1) attuazione degli indirizzi annuali e pluriennali definiti dal Consiglio di Indirizzo;

2) elaborazione dei programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

3) predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi;

4) proposte al Consiglio di Indirizzo della nomina e revoca del Direttore Generale;

5) disposizione degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del contributo di un Comitato scientifico composto di esperti scelti tra persone di comprovata esperienza e professionalità nei campi di interesse della

Fondazione, che prestano la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 14

Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.
4. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore generale della Fondazione, se nominato, o - in assenza di questo - da persona designata dal Consiglio stesso.
6. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono raccolti in apposito libro, custodito dal Presidente della

Fondazione; il Presidente della Regione Campania può in ogni momento richiedere copia dei verbali.

Articolo 15

Direttore Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Direttore Generale della Fondazione nei modi fissati dagli articoli precedenti.

2. Il Direttore Generale:

- a) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e i provvedimenti del Presidente della Fondazione, garantendo l'organicità e la funzionalità della struttura organizzativa;
- b) adotta gli atti organizzativi interni della Fondazione ed è responsabile della gestione del personale che opera presso la Fondazione;
- c) esercita tutti i poteri che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, potendo disporre, sulla base di specifica delibera del Consiglio di Indirizzo che fissa anche il limite massimo del valore economico di ogni singola operazione, del potere di spesa per l'acquisto dei beni, servizi e forniture indispensabili per lo svolgimento delle attività sociali;
- d) è responsabile della corretta applicazione delle norme concernenti le procedure di spesa applicabili alla Fondazione;
- e) collabora con il Presidente ogni volta che gli sia richiesto ed è

tenuto a rendere al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Fondazione tutte le informazioni che siano da loro richieste.

3. Il Direttore Generale, una volta nominato nei modi fissati dagli articoli precedenti, viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, di durata pari a quella fissata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, con vincolo di esclusività del rapporto.

4. Il direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.

Articolo 16

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi che sono nominati, esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, dal Presidente della Giunta della Regione Campania.

2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

4. Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.

5. I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.

Articolo 17

Durata della Fondazione

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 18

Devoluzione del Patrimonio - Nomina dell'organo di liquidazione

1. In caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione, sono devoluti a fini di pubblica utilità alla Regione Campania, che provvederà ai sensi dell'art. 31 comma 1 del codice civile.
2. In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale della Campania provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.